

COMUNE DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

Via della Valle 17, c.a.p. 04010, tel. e fax 0773/30153 – PEC: ufficiotecnico@pec.comunedisermoneta.it

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

(Legge Regionale n. 12 del 6.8.1999 s.m.i. e R.R. n. 2/2000 e 2/2008)

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e s.m.i. ;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 6.8.1999 e s.m.i. ;

Visto i Regolamenti Regionali n. 2 e 3/2000;

Vista la Legge Finanziaria Regionale n.27 del 28/12/2006;

Vista la Legge Regionale n.11 del 19/07/2007;

Visto il Regolamento Regionale n. 2/2008;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del 17.03.2014 di approvazione del Bando Generale che segue;

Art.1

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Sermoneta, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti all'atto di presentazione della domanda:

A) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il richiedente sia in possesso della carta o permesso di soggiorno almeno biennale di cui all'art. 27 della legge 189/2002 s.m.i. e risulti iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.38 della Legge n.40/1998 s.m.i.);

B) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sermoneta, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune;

C) mancanza di titolarità del richiedente o di altro componente il suo nucleo familiare del diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Sermoneta e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e comunque nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 20.9.2000 n. 2;

D) assenza di precedente assegnazione E.R.P. in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti pubblici agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che, l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;

E) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5.8.1978 n. 457 s.m.i.;

F) non avere il richiedente, né altro componente il nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

G) non aver abusivamente occupato un alloggio di E.R.P fatto salvo quanto stabilito dall'art.15 comma 4 del Regolamento Regionale n.2/2000 s.m.i..

Art. 2 **Requisiti per l'assegnazione**

1) I requisiti di cui all'art. 1, devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere C-DF-G, anche dagli altri componenti il nucleo familiare, sia al momento dell'assegnazione che in costanza di rapporto locativo.

2) Il requisito di cui alla lettera E dell'art. 1 deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Art. 3 **Definizione di nucleo familiare**

1) Ai fini del presente Bando per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi riconosciuti, adottivi, affiliati nonché dagli affidati, per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno parte della famiglia il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e dimostrata nelle forme di legge.

2) Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata anagraficamente nelle forme di legge.

3) Le persone coniugate e non legalmente separate a norma di legge, in costanza del rapporto, non possono far parte di altri nuclei familiari anche se coabitanti da diversi anni.

4) In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/99 possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui anagraficamente fanno parte :

- a) i figli coniugati ;
- b) i nubendi che alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio ;
- c) le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 4 **Reddito**

1) Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi, dichiarati al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

2) concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli.

3) contribuiscono altresì alla determinazione del reddito complessivo la somma dei valori relativi alle seguenti componenti :

- a) Fabbricati;
- b) Terreni edificabili - Il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quella di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regionale 2/2000 s.m.i. ;

c) Terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale Il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta IMU cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque per l'anno precedente a quella di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regionale 2/2000 s.m.i..

4) l'indennità di accompagnamento non deve essere dichiarata.

5) il limite massimo di reddito annuo complessivo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato dalla Regione Lazio e allo stesso vengono attuate le decurtazioni previste nell'articolo 21 della Legge 457/78 e s.m.i. Eventuali modifiche al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, effettuate dagli organismi preposti, sono da intendersi immediatamente recepite nel presente Bando.

6) per familiari a carico si intende, ai sensi dell'art.12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi):

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;

c) i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali; coniuge separato; generi, nuore e suoceri;

- fratelli e sorelle;

il cui reddito, per ciascun componente, non sia superiore ai limiti in vigore al momento della presentazione della domanda.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1) il Bando ed il modello di domanda potranno essere ritirati presso la casa comunale (Centro storico di Sermoneta) e centro civico di Monticchio, oppure scaricati dal sito del Comune di Sermoneta: www.comunedisermoneta.it nella sezione bandi e concorsi.

2) sarà dichiarata inammissibile la domanda spedita in copia o utilizzando un modello differente rispetto a quello distribuito dal Comune di Sermoneta.

3) la domanda di partecipazione al Bando, pena l'inammissibilità della stessa dovrà:

a) essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta a pagina 2, pagina 5 e pagina 7;

b) essere spedita in busta chiusa con Raccomandata Postale R.R. o tramite Agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Sermoneta – AREA 3^a TECNICA, MANUTENTIVA, AMBIENTALE – Servizio Edilizia Residenziale Pubblica – Via Delle Valle n. 17 – 04013 SERMONETA con l'indicazione “DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CASA”, oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di LUN-MERC-VEN dalle ore 8,00 alle ore 14,00, MART-GIOV dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

c) avere la dichiarazione Anagrafico-Reddituale, di cui alla pagina 6 del modello di domanda, debitamente compilata e sottoscritta;

d) contenere copia del documento d'identità valido del richiedente e, per gli stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno;

e) per i non residenti, avere allegata specifica dichiarazione del datore di lavoro o altra idonea documentazione che comprovi che svolge attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sermoneta;

f) nel caso di lavoratori emigrati, avere allegata specifica dichiarazione, da effettuarsi presso i Consolati, circa la volontà di presentare la domanda per il solo Comune di Sermoneta.

g) il timbro apposto dall'Ufficio Postale e/o la ricevuta di consegna delle Agenzie di recapito autorizzate farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.

4) alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 16,00.

5) il presente Bando non ha termini per la presentazione delle domande.

Art.6
Condizioni che danno luogo a punteggio

1) I partecipanti al concorso per poter ottenere il punteggio dovranno barrare, nel modello di domanda, le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare, secondo il seguente schema:

Categoria A)		Punti
1	Richiedenti che dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno un anno maturati alla data di presentazione della domanda	18
2	Nuclei assistiti dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, da almeno un anno, in manufatti impropri cioè privi dei servizi essenziali.	17
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie F, I e L		
Categoria B)		Punti
	Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque totalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni psichiche e/o fisiche che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3), certificata ai sensi della normativa vigente.	16
Categoria C)		Punti
	Nuclei familiari composti da persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro, o minori, purché siano fiscalmente a carico del richiedente.	14
Categoria D)		Punti
	Nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni o 26 anni se studente	14
Categoria E)		Punti
1	Persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18 o 26, se studente	13
2	Nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda o la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data (salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto) e in cui nessuno dei due componenti la coppia abbia superato i 35 anni di età.	13
3	Una sola persona maggiorenne	10
Tale categoria non è cumulabile con le categorie A, I e L		
Categoria F)		Punti
	Richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio).	8
Tale categoria non è cumulabile con le categorie A, I e L		
Categoria G)		Punti
	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e che dimostrino di non disporre di alcuna soluzione abitativa adeguata.	7
Categoria H)		Punti
	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in un alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, come certificato dall'organo competente della A.S.L., risulti:	
1	SCADENTE ovvero privo dei servizi igienici	8
2	MEDIOCRE	5

Categoria I)	Richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio a seguito di:	Punti
1	sgombero o comunque di provvedimento per motivi oggettivi di pubblica utilità emessi da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda (purché non derivante da occupazione abusiva). Rientrano pure in questa categoria i soggetti che hanno abbandonato l'alloggio a causa di collocamento a riposo, nel caso di alloggio di servizio (il rapporto di lavoro non deve essere cessato per colpa o inadempimento del richiedente e deve aver avuto una durata superiore a tre anni).	15
2	ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto esecutivo emesso da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda e per le seguenti motivazioni di sfratto: necessità del proprietario o finita locazione. N.B. Non sono considerati gli sfratti per morosità ad eccezione di quelli relativi a contratti di locazione il cui canone annuo, esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i. (contributi affitti), abbia inciso sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i. in misura non inferiore ad 1/3. Rientrano altresì in questa categoria i soggetti che hanno l'obbligo di abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato. Tale fattispecie non è cumulabile con la Categoria E punto 3).	10
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e L		

Categoria L)	Richiedenti che alla data della domanda abitino, da almeno un anno, con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato ovvero dal mod. F/23 (tassa di registrazione annuale), esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i. (contributi affitti), incida sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i.	Punti
1	in misura non inferiore ad 1/3.	10
2	in misura non inferiore ad 1/5.	5
3	in misura non inferiore ad 1/6.	3
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e I		

Categoria M)	Richiedenti il cui reddito annuo complessivo determinato ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i., desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi	Punti
1	risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S	8
2	derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione	5

Categoria N)	Rientrano in questa categoria	Punti
1	i nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	4
2	gli emigrati italiani all'estero che intendono rientrare in Italia	2

2) Non sono cumulabili i punteggi delle condizioni appartenenti alla stessa categoria.

3) Non sono altresì cumulabili tra loro le categorie A), F), I) e L).

4) In caso di parità di punteggio precede il nucleo familiare che versa da maggior periodo nelle condizioni di precarietà abitativa indicate ai punti A, I, G, F, H e L (in tale ordine di preferenza). In caso di ulteriore parità precede il nucleo che versa da maggior periodo nelle condizioni di precarietà, applicando i criteri nell'ordine di seguito indicati:

- Reddito più basso;
- Numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche in cura presso un Dipartimento per la salute mentale;
- Percentuale di invalidità appositamente certificata;
- Maggior numero di minori a carico;
- Maggior numero di componenti il nucleo familiare;
- Maggior numero di anziani (oltre 65 anni) nel nucleo familiare del richiedente;
- Richiedente avente da più anni residenza nel territorio di Sermoneta alla data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità precede il richiedente la cui domanda di assegnazione abbia il numero di protocollo di ricezione di Sermoneta più basso.

Art.7

Documentazione occorrente per la verifica delle condizioni e l'attribuzione del punteggio

Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui sopra, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione ed in particolare:

- per la condizione di cui al punto A1): dichiarazione di organi, enti e associazioni di volontariato che attestino: il ricovero permanente del richiedente in sistemazione di emergenza;
- per la condizione di cui al punto A2): specifica dichiarazione di assistenza da parte dei Servizi Sociali che attestino la situazione di grave disagio abitativo;
- per la condizione di cui al punto B): specifica documentazione della commissione medico-sanitaria;
- per la condizione di cui al punto C): stato di famiglia ovvero autocertificazione;
- per la condizione di cui al punto D): stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università;
- per la condizione di cui al punto E1): stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università. In caso di persone separate o divorziate allegare verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio;
- per la condizione di cui al punto E2): autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero, per i nubendi, pubblicazione di matrimonio;
- per la condizione di cui al punto E3): stato di famiglia ovvero autocertificazione;
- per la condizione di cui al punto F): specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
- per la condizione di cui al punto G): certificato storico anagrafico ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo della coabitazione;
- per la condizione di cui al punto H): specifica certificazione della ASL;
- per la condizione di cui al punto I): copia dell'ordinanza di sgombero nominativa o del verbale di esecuzione dello sfratto o della sentenza di separazione;
- per la condizione di cui al punto L): copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- per la condizione di cui al punto M): copia della dichiarazione dei redditi o modello CUD ovvero, nel caso di disoccupazione, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- per la condizione di cui al punto N1): copia della specifica documentazione rilasciata dalla Prefettura;
- per la condizione di cui al punto N2): copia della specifica documentazione rilasciata dal Consolato.

Tutta la documentazione pervenuta dovrà essere sottoposta a verifiche. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi de per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 8

Formazione della graduatoria.

1) Le domande trasmesse con le modalità di cui all'art. 5 saranno raccolte in due semestralità:

- 1^a semestralità – per le domande trasmesse dal 1° gennaio al 30 giugno (che verranno esaminate entro il mese di novembre successivo);
- 2^a semestralità – per le domande trasmesse dal 1° luglio al 31 dicembre giugno (che verranno esaminate entro il mese di maggio successivo);

2) Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio in relazione:

- a) all'appartenenza alla categoria alfabeticamente più alta (A - B - C);
- b) alla sommatoria dei punteggi delle categorie riconosciute.

esempio: B/19 + M/2 =B/21 (punteggio attribuito)

3) Al richiedente verrà comunicato l'esito dell'istruttoria della domanda, con il relativo punteggio attribuito.

4) Avverso l'attribuzione del punteggio di cui ai punti 6 e 7, il richiedente può presentare ricorso amministrativo alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, a mezzo raccomandata R.R. o tramite agenzia autorizzata all'inoltro da indirizzare alla citata Commissione, presso il Comune di Sermoneta – Via Della Valle, 17, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Il timbro postale farà fede della data di spedizione.

5) Le domande pervenute durante le semestralità di cui al punto 1 andranno a formare graduatorie distinte in base alla numerosità del nucleo familiare secondo gli standard di cui all'art.12 del R.R. 2/2000.

6) Tali graduatorie sono pubblicate entro il 31 maggio per le domande presentate nel secondo semestre ed entro il 30 novembre per le domande presentate nel primo semestre.

7) Le graduatorie verranno formulate in base al punteggio attribuito alla domanda secondo il seguente ordine:

- a) appartenenza alla categoria alfabeticamente più alta (A – B – C....);
- b) la sommatoria dei punteggi delle altre categorie riconosciute;
- c) reddito, determinato ai sensi dell'articolo 21 della L.457/78 e s.m.i., più basso;
- d) anzianità di presentazione della prima domanda prendendo come riferimento la data della raccomandata con la quale è stata trasmessa la domanda stessa;
- e) sorteggio.

Art.9

Aggiornamento della graduatoria

1) Le graduatorie di cui all' art. 8 sono aggiornate con cadenza semestrale mediante:

- a) L'inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
- b) La variazione, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;
- c) Le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

2) I richiedenti che non presenteranno istanza di variazione, saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 10

Assegnazione degli alloggi

1) In caso di disponibilità di un alloggio, il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio stesso secondo l'ordine risultante dalla graduatoria vigente al momento dell'assegnazione, tenendo conto degli standard di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale n.2/2000.

2) Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nell'art. 2 nonché del mantenimento delle condizioni dichiarate al momento di presentazione della domanda.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Bando entra in vigore _____

Art. 12


Disposizione transitoria

Le graduatorie formulate sulla base delle domande presentate entro la data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale che approva il presente bando, relative pertanto al precedente Bando di concorso, resteranno in vigore fino alla data di approvazione della prima graduatoria formulata in base alle disposizioni contenute nel presente Bando.


Art. 13
Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 12/99 e s.m.i. ed ai Regolamenti Regionali n. 2/2000 e 2/2008 e s.m.i..

Sermoneta li 17.03.2014



IL RESP. LE AREA3^ TECNICA, MANUTENTIVA
AMBIENTALE
Arch. Ir Riccardo IANIRI





COMUNE di SERMONETA

(Provincia di Latina)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° **12**

Del **17-03-2014**

OGGETTO:

**ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA -
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E MODULO DI DOMANDA**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **MARZO**, alle ore **12:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **GIOVANNOLI GIUSEPPINA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

<i>Assessori</i>	<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
GIOVANNOLI GIUSEPPINA	P	
MONTECHIARELLO GILBERTO	P	
TORELLI LUIGI	P	
CANTARELLI MAFALDA	P	
BATTISTI MAURO	P	
DAMIANO CLAUDIO	P	

Con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE DANIELA VENTRIGLIA**, il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ALE

Premesso che sulla proposta di
espresso, secondo quanto previsto
così come si evince altresì dal retro

oggetto i Responsabili individuati hanno
s. 267/2000, i pareri tecnici e contabili
one.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È S... PUBBLICATA CON REPERTORIO N° **394** DEL **24-03-2014**

Premesso:

- che con Legge 15/3/1997 n. 59 e' stata conferita al Governo la delega per l'attribuzione delle funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- che con il Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 112 sono state conferite le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- che con Legge Regionale Lazio n.12 del 6/8/1999 sono state disciplinate le funzioni amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ;

- che con il Regolamento Regionale Lazio n. 2 del 20/9/2000 sono stati dettati i principi generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa;

che con deliberazione di Giunta n. 80 del 20/04/2001 e' stato pubblicato il bando generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa;

VISTO il nuovo Regolamento Regionale n.2 del 21/02/2008 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente Regolamento Regionale n.2 del 20.09.2000;

RITENUTO pertanto necessario integrare e modificare il Bando Generale ed il relativo Modello di Domanda approvati con citata deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.04.2001, per renderli conformi a quanto previsto nel richiamato Regolamento Regionale n. 2/2008;

RITENUTO altresì non indispensabile acquisire i pareri delle OO.SS. di categoria in quanto le modificazioni da apportare risultano essere di mero recepimento normativo;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Resp.le Area 3^;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** le disposizioni del Regolamento Regionale n. 2/2008 del 19/02/2008, riguardanti le modifiche apportate all'art. 2 del precedente Regolamento Regionale n. 2/2000;
2. **DI APPROVARE**, a seguito del recepimento delle disposizioni di cui sopra, il Bando Generale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa ed il relativo modello di domanda di partecipazione al Bando, così come riportati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a. **Allegato A: Bando Generale**
 - b. **Allegato B: Modello Domanda**
3. **DI DEMANDARE** l'adozione degli atti conseguenti al Responsabile dell'Area 3 Tecnico manutentiva contabile.
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. n.134 del TUEL D.Lgs.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to GIUSEPPINA GIOVANNOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DANIELA VENTRIGLIA

PARERE TECNICO

(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il Responsabile dell'Area per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere:

- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to RICCARDO IANIRI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

N° 394 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 24-03-2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Sermoneta, li 24-03-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DANIELA VENTRIGLIA

Si attesta che la presente costituisce copia conforme all'originale da utilizzarsi per uso amministrativo

Sermoneta, li 24-03-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELA VENTRIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(artt. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in data 17-03-2014.

Sermoneta li, 18-03-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DANIELA VENTRIGLIA
